



OPERE: Attuazione degli interventi a seguito delle eccezionali precipitazioni nevose del febbraio 2012, finanziati con L. n. 228 del 24/12/2012, art. 1 comma 290 (legge di stabilità 2013).

PROGETTO: 12323 - Comune di Maiolo (RN) - Sistemazione ponte/guado torrente Rio Maggio, in località Cavallara, per il ripristino della viabilità in sicurezza.

IMPORTO : € 285.666,42

PROGETTO ESECUTIVO



PROGETTISTI - SERVIZIO AREA ROMAGNA:

Ing. SANZIO SAMMARINI _____

Ing. DAVIDE SORMANI _____

Ing. UMBERTO UGUCCIONI _____

Dott. Geol. CORRADO CLAUDIO LUCENTE _____

Geom. GESSICA CAMPANILE _____

COLLABORATORE ALLA PROGETTAZIONE:

Geom. MAURO CORBELLI _____

RESPONSABILE DEL SERVIZIO:

Ing. MAURO VANNONI _____

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO - COMUNE DI MAIOLO: Geom. SAURO FATTORI _____

PROCEDURA DI AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA

(Art. 146 D.Lgs. 42/2004 e ss.mm.ii.)

RELAZIONE PAESAGGISTICA

_____ dott. Christian Morolli



PREMESSA

Il presente documento è elaborato ai fini della procedura per il rilascio dell'autorizzazione paesaggistica relativamente ai lavori di realizzazione di un attraversamento carrabile sul rio Maggio, al confine tra i comuni di Maiolo e San Leo, in località Cavallara, a circa 400 m dalla confluenza del torrente nel fiume Marecchia.

L'intervento dal titolo "Sistemazione ponte/guado torrente rio Maggio, in località Cavallara, per il ripristino della viabilità in sicurezza (codice 12323)" è finanziato dalla Regione Emilia Romagna - Agenzia Protezione Civile nell'ambito del programma dei trasferimenti in conto capitale ad amministrazioni locali per interventi in conto capitale conseguenti alle eccezionali precipitazioni nevose nel territorio regionale nel febbraio 2012 (Art. 1 comma 290 Legge n. 228 24.12.2012 - DPCM 23.03.2013)

In base ad una convenzione tra il comune di Maiolo e la Regione Emilia Romagna, Il progetto esecutivo è predisposto dal gruppo di progettazione del Servizio Area Romagna (Sede di Rimini) dell'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile.

L'opera va a sostituire funzionalmente l'attraversamento esistente formato da un guado a raso in tubi di calcestruzzo, pochi metri più a valle del tratto in cui è prevista l'opera in oggetto; il guado, a sua volta, ha sostituito provvisoriamente il preesistente ponte, spazzato via alcuni anni addietro, da una piena. Una volta realizzato il nuovo attraversamento, il guado sarà rimosso e l'alveo fluviale sarà regolarizzato e ripristinato al fine di consentire il migliore deflusso delle acque e ripristinare le naturali dinamiche di trasporto solido ora limitate dalla presenza dei manufatti in calcestruzzo.

L'intervento, nel suo insieme, quindi ristabilisce le condizioni di piena sicurezza veicolare e idraulica per l'attraversamento del rio Maggio lungo la strada che dal ponte di Secchiano (sul Marecchia) conduce, con andamento parallelo allo stesso fiume Marecchia, verso alcune delle frazioni di Maiolo (Macchie, Ca' Migliore, ...). Non si tratta quindi di un nuovo tracciato stradale ma solo del ripristino di un attraversamento esistente con eliminazione del guado in tubi di calcestruzzo.



1. INQUADRAMENTO GENERALE

COMUNI IN CUI RICADE L'INTERVENTO IN PROGETTO: **MAIOLO E SAN LEO**

RICHIEDENTE: **COMUNE DI MAIOLO**

TIPOLOGIA DELL'OPERA E/O DELL'INTERVENTO: **Sistemazione ponte/guado torrente rio Maggio, in località Cavallara, per il ripristino della viabilità in sicurezza (codice 12323)"**

INTERVENTO CORRELATO A: **strade, corsi d'acqua**

CARATTERE DELL'INTERVENTO: **PERMANENTE NON RIMOVIBILE**

DESTINAZIONE D'USO: **ATTRAVERSAMENTO DI CORSO D'ACQUA - STRADA COMUNALE EXTRAURBANA -**

USO ATTUALE DEL SUOLO: **ALVEO E SPONDE FLUVIALI**

CONTESTO PAESAGGISTICO DELL'OPERA: **CORSO D'ACQUA (ALVEO E SPONDE FLUVIALI)**

MORFOLOGIA DEL CONTESTO PAESAGGISTICO **CORSO D'ACQUA; VERSANTE COLLINARE**



2. UBICAZIONE DELL'INTERVENTO




Figura 1 – Localizzazione area di intervento (perimetro in blu) su CTR



Figura 2 – Localizzazione area di intervento (perimetro in blu) su ORTOFOTO AGEA 2014



Figura 3 – Localizzazione area di intervento (perimetro in blu) su ORTOFOTO e catastale (Maiolo Foglio 1; San Leo Foglio 27)

SISTEMAZIONE PONTE/GUADO TORRENTE RIO MAGGIO, IN LOCALITÀ CAVALLARA, PER IL RIPRISTINO DELLA VIABILITÀ IN SICUREZZA (CODICE 12323)

3. INQUADRAMENTO NEGLI STRUMENTI URBANISTICI E DELLA PIANIFICAZIONE PAESAGGISTICA A LIVELLO TERRITORIALE




Figura 4 – Stralcio Tavola P5.1 PRG Maiolo "classificazione delle strade e Vincoli paesaggistici e ambientali" (con l'ovale si evidenzia l'area di interesse)




Figura 5 – Stralcio Tavola 5.9 "Assetto strutturale (Ambiti territoriali, Nuclei sparsi, Manufatti isolati, Tipi forestali, elementi diffusi del paesaggio agrario, pascoli)" del PRG San Leo (con l'ovale si evidenzia l'area di interesse)

SISTEMAZIONE PONTE/GUADO TORRENTE RIO MAGGIO, IN LOCALITÀ CAVALLARA, PER IL RIPRISTINO DELLA VIABILITÀ IN SICUREZZA (CODICE 12323)




Figura 6 – Stralcio Tavola B PTCP Rimini 2013 (con l'ovale si evidenzia l'area di interesse)

SISTEMAZIONE PONTE/GUADO TORRENTE RIO MAGGIO, IN LOCALITÀ CAVALLARA, PER IL RIPRISTINO DELLA VIABILITÀ IN SICUREZZA (CODICE 12323)

PTCP RIMINI 2013

L'area di intervento ricade in ambiti normati disciplinati dai seguenti articoli delle NTA del PTCP Rimini (2013):

- Art. 2.2 Invasi ed alvei di laghi, bacini e corsi d'acqua
- Art. 5.1 Sistema forestale e boschivo
- Art. 5.4 Zone di tutela dei caratteri ambientali di laghi, bacini e corsi d'acqua
- Art. 5.9 Strade storiche extraurbane

COERENZA CON LA DISCIPLINA URBANISTICA E TERRITORIALE

La realizzazione dell'opera in oggetto non contrasta con la disciplina delle norme tecniche di attuazione dei piani urbanistici e di coordinamento territoriale vigenti sull'ambito di intervento (In appendice son riportati per esteso gli articoli del PTCP di interesse).

10. PRESENZA DI AREE TUTELATE PER LEGGE (art. 142 del Dlgs 42/04):

L'area di intervento interessa, attraversandolo, un corso d'acqua naturale (il rio Maggio).

L'area di cantiere, inoltre:

- lambisce, senza interferire con essa, una porzione di bosco individuato dalla carta forestale della Provincia di Rimini come fustaia di querce (specie dominante *Quercus pubescens*, Roverella), localizzato a destra (in direzione valle) della strada di imbocco del ponte (in destra idrografica al rio Maggio);
- interessando l'alveo e le rive del corso d'acqua attraversa, seppur per un breve tratto, un salico-pioppeto (specie dominante *Populus nigrae* *Salix alba*), con presenza di un piccolo canneto a *Phragmites*.



Figura 7 –Stralcio carta forestale Provincia di Rimini (con l'ovale si evidenzia l'area di cantiere)

SISTEMAZIONE PONTE/GUADO TORRENTE RIO MAGGIO, IN LOCALITÀ CAVALLARA, PER IL RIPRISTINO DELLA VIABILITÀ IN SICUREZZA (CODICE 12323)

4. NOTE DESCRITTIVE DELLO STATO ATTUALE DELL'AREA TUTELATA

Elementi o valenze paesaggistiche che interessano l'area di intervento, il contesto paesaggistico

L'area di interesse per l'intervento in oggetto, presenta le tipiche caratteristiche di alveo del tratto terminale di un torrente dell'Appennino riminese, con greto ghiaioso in parte coperto da vegetazione pioniera erbacea e vegetazione arboreo-arbustivo a diversi stadi di sviluppo.

In alveo sono presenti i resti del vecchio ponte distrutto e i manufatti del guado esistente (tubazioni in c.a.).

Immediatamente a monte del sedime del previsto attraversamento passano i cavi della linea aerea dell'alta tensione; i relativi tralicci sono ai lati del corso d'acqua, in posizione lontana rispetto ad esso (il traliccio in destra idrografica all'interno del boschetto di roverelle, l'altro ai margini di un coltivo). (si vedano le foto al §§ 5. Documentazione fotografica).

In prossimità dell'area di interesse, inoltre, si trovano alcuni manufatti agricoli (piazzi, stalle, fienili e capannoni) con forma rettangolare allungata.



Figura 8 – Allevamento e annessi agricoli in prossimità dell'area di intervento

A livello di area più vasta si può considerare la vallecchia del rio Maggio stretta tra i crinali di San Leo e Maiolo con la sua testata sulla cresta tra San Leo e Madonna di Pugliano.

Il rio Maggio attraversa questa piccola valle (sviluppo longitudinale di circa 6 km) prima di confluire nell'ampio alveo del fiume Marecchia, lasciando un evidente traccia nel paesaggio collinare formato da un articolato mosaico di coltivi (bordati da strade bianche e filari alberati) e boschi di latifoglie.

Presenza di elementi rilevanti nel paesaggio collinare sono le rupi di San Leo e Maioretto (e i suoi calanchi) e le relative rocche storiche (si veda l'immagine successiva tratta da Google Earth).

SISTEMAZIONE PONTE/GUADO TORRENTE RIO MAGGIO, IN LOCALITÀ CAVALLARA, PER IL RIPRISTINO DELLA VIABILITÀ IN SICUREZZA (CODICE 12323)



SISTEMAZIONE PONTE/GUADO TORRENTE RIO MAGGIO, IN LOCALITÀ CAVALLARA, PER IL RIPRISTINO DELLA VIABILITÀ IN SICUREZZA (CODICE 12323)

5. DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



1

Stato di fatto: strada e guado esistenti. Si notano i resti del ponte in destra idraulica e i tralicci della linea ad alta tensione che corrono poco a monte del sedime del manufatto in progetto



2

Stato di fatto: vista dell'alveo del rio Maggio dal guado esistente verso monte. con la freccia è indicato il rudere in destra idraulica del vecchio ponte, distrutto dalla piena. In lontananza le rupi di san Leo e Maioletto con le relative rocche

SISTEMAZIONE PONTE/GUADO TORRENTE RIO MAGGIO, IN LOCALITÀ CAVALLARA, PER IL RIPRISTINO DELLA VIABILITÀ IN SICUREZZA (CODICE 12323)



3

Stato di fatto: area in destra idraulica del rio Maggio di raccordo tra la strada esistente e il ponte in progetto. La freccia indica la posizione del manufatto



4

Stato di fatto: vista del guado esistente, da monte verso valle

SISTEMAZIONE PONTE/GUADO TORRENTE RIO MAGGIO, IN LOCALITÀ CAVALLARA, PER IL RIPRISTINO DELLA VIABILITÀ IN SICUREZZA (CODICE 12323)



5

Stato di fatto: vista del guado esistente, da valle verso monte



6

Vista laterale del guado esistente (dalla destra idraulica). Si notano i resti del ponte preesistente e la presenza della linea aerea dell'alta tensione (in lontananza il traliccio in sinistra idrografica)

SISTEMAZIONE PONTE/GUADO TORRENTE RIO MAGGIO, IN LOCALITÀ CAVALLARA, PER IL RIPRISTINO DELLA VIABILITÀ IN SICUREZZA (CODICE 12323)



Stato di progetto: ponte esistente sul rio Maggio, 350 m a monte dell'attraversamento in progetto, esemplificativo dell'inserimento paesaggistico di un analogo manufatto in un contesto territoriale simile a quello oggetto di tutela

SISTEMAZIONE PONTE/GUADO TORRENTE RIO MAGGIO, IN LOCALITÀ CAVALLARA, PER IL RIPRISTINO DELLA VIABILITÀ IN SICUREZZA (CODICE 12323)**6. DESCRIZIONE SINTETICA DELL'INTERVENTO E DELLE CARATTERISTICHE DELL'OPERA (si veda la documentazione di progetto)**

Il progetto prevede la realizzazione di un nuovo attraversamento carrabile (ponte) sul torrente rio Maggio, nel tratto localizzato a circa 400 m di distanza dalla sua confluenza con il fiume Marecchia. Il nuovo ponte sarà realizzato in sostituzione dell'attraversamento provvisorio (guado su tubi in c.a.) che, a sua volta, ha rimpiazzato funzionalmente il ponte preesistente, distrutto da una piena. Ciò allo scopo di rendere funzionale e sicuro l'attraversamento che consente il raggiungimento delle aree agricole produttive in sinistra idraulica del rio Maggio (destra idraulica Marecchia) e di ripristinare la piena funzionalità idraulica del torrente.

Il ponte sarà realizzato nella medesima posizione del preesistente, previa demolizione dei suoi resti (pile in muratura).

Per la realizzazione saranno impiegati travi in c.a., appoggiate su spalle fondate su pali. Per ripristinare il flusso di sedimenti, in parte bloccato dal guado, e garantire una migliore officiosità anche in presenza del nuovo ponte, si procederà alla rimozione delle tubazioni in c.a. utilizzate per il guado e ad un approfondimento, localizzato, dell'alveo, con movimentazione ed escavo del materasso alluvionale.

Il ponte sarà realizzato in un'unica campata, di luce pari a 23,0 m e larghezza 7,60 m. La quota di estradosso intradosso dell'impalcato è prevista a 264,00 ms.l.m. (intradosso a 262,70 m s.l.m.), mentre quella di fondo alveo è indicata dal progetto in 260,00 m s.l.m..

E' prevista una riprofilatura del fondo alveo, con ulteriore abbassamento massimo in prossimità della sezione del guado esistente di circa 1,00 m ed azzeramento a monte di circa 45 m ed a valle di circa 15 m.

Saranno inoltre realizzate delle difese in massi ciclopici di adeguata pezzatura (minimo II categoria 1000-3000 Kg.) a protezione delle spalle sia a monte (per circa 15 m di lunghezza) che a valle (circa 10 m): ciò al fine anche di raccordare la sezione rettangolare sotto al ponte con quella più allargata e stesa a monte e valle dello stesso.

Il ponte sarà dotato di opere di sicurezza per il traffico veicolare quali guard-rail e parapetto con corrimano realizzati in acciaio zincato.

SISTEMAZIONE PONTE/GUADO TORRENTE RIO MAGGIO, IN LOCALITÀ CAVALLARA, PER IL RIPRISTINO DELLA VIABILITÀ IN SICUREZZA (CODICE 12323)**8. MITIGAZIONE DELL'IMPATTO DELL'INTERVENTO**

In fase esecutiva saranno adottate tutte le necessarie precauzioni tese a minimizzare il rischio di danneggiamento delle alberature presenti e per le quali non sia necessario il taglio e/o la rimozione: segnalazione delle piante, protezione, potature puntuali, ecc..

Considerati i ridotti impatti previsti, e anche in ragione della limitata disponibilità finanziaria, non sono previsti ulteriori interventi di mitigazione.

SISTEMAZIONE PONTE/GUADO TORRENTE RIO MAGGIO, IN LOCALITÀ CAVALLARA, PER IL RIPRISTINO DELLA VIABILITÀ IN SICUREZZA (CODICE 12323)**APPENDICE****NTA PTCP RIMINI (2013) PER L'AREA DI INTERVENTO****Articolo 2.2 Invasi ed alvei di laghi, bacini e corsi d'acqua**

1. Il Ptcp individua nella tavola D gli invasi ed alvei di laghi, bacini e corsi d'acqua, con riferimento al reticolo idrografico principale e minore, quali porzioni di territorio interessate dal deflusso e dalla divagazione delle acque delimitate dal ciglio di sponda o, nel caso di tratti arginati con continuità, delimitate dalla parete interna del corpo arginale. Rientrano nell'alveo tutte le aree morfologicamente appartenenti al corso d'acqua in quanto sedimenti storicamente già interessati dal deflusso delle acque riattivabili o sedimenti attualmente interessabili dall'andamento pluricorsale del corso d'acqua e dalle sue naturali divagazioni.
- 1bis(D) I comuni nel recepimento della tavola D nell'ambito della predisposizione degli strumenti urbanistici riportano a scala di dettaglio l'esatta delimitazione degli alvei del reticolo idrografico minore assumendo i criteri identificativi definiti al precedente comma 1, secondo il criterio morfologico, o, nei casi in cui il criterio morfologico non sia utilizzabile, attraverso l'individuazione delle aree interessate da portate con tempi di ritorno 3/5 anni.
- 2.(P) Nelle aree di cui al comma 1, oltre alle disposizioni di cui al precedente articolo 2.1, valgono le seguenti prescrizioni:
 - a) Non sono consentiti:
 - interventi edilizi, interventi di impermeabilizzazione e trasformazioni morfologiche di qualsiasi natura che non siano connessi a interventi idraulici predisposti dalle Autorità competenti;
 - le colture agricole e le attività zootecniche;
 - la dispersione dei reflui non adeguatamente trattati;
 - le discariche di qualunque tipo, gli impianti di trattamento e lo stoccaggio di rifiuti, gli impianti di trattamento delle acque reflue;
 - il deposito anche temporaneo di materiali di qualsiasi natura;
 - qualunque tipo di residenza permanente o temporanea (campi nomadi, campeggi).
 - b) Sono fatti salvi, previo parere vincolante dell'ente preposto al rilascio del nulla osta idraulico, i seguenti interventi, opere e attività qualora previsti dagli strumenti urbanistici generali:
 - interventi relativi alle infrastrutture tecnologiche a rete e viarie esistenti o a nuove infrastrutture in attraversamento che non determinino rischio idraulico e con tracciato il più possibile ortogonale all'alveo;
 - mantenimento e potenziamento della portualità turistica esistente, attrezzature amovibili per la pesca e il ricovero di piccole imbarcazioni.
 - c) Per i manufatti edilizi presenti negli alvei sono consentiti solo interventi di demolizione senza ricostruzione. Sono fatti salvi i manufatti di rilevanza storica o testimoniale.

SISTEMAZIONE PONTE/GUADO TORRENTE RIO MAGGIO, IN LOCALITÀ CAVALLARA, PER IL RIPRISTINO DELLA VIABILITÀ IN SICUREZZA (CODICE 12323)

- d) Gli interventi di tombinatura di tratti del reticolo idrografico minore sono vietati ad eccezione degli attraversamenti strettamente necessari a garantire l'accessibilità ad insediamenti esistenti non altrimenti raggiungibili. Eventuali interventi di interrimento e/o deviazione di tratti del reticolo idrografico minore sono consentiti esclusivamente se funzionali all'attuazione di previsioni contenute negli strumenti urbanistici vigenti alla data di adozione del presente Piano e previo parere vincolante dell'Autorità Idraulica competente. Sono fatti salvi gli interventi da parte delle autorità idrauliche competenti finalizzati alla eliminazione o riduzione del rischio idraulico o comunque di rischi connessi alla tutela della pubblica incolumità.
- 3.(D) Gli alvei sono destinati al libero deflusso delle acque e al recepimento delle dinamiche evolutive del corso d'acqua e sono luogo dei naturali processi biotici dei corpi idrici (autodepurazione, mantenimento di specifici ecosistemi acquatici). La gestione degli alvei deve essere quindi finalizzata esclusivamente al mantenimento e al ripristino della funzionalità idraulica e della qualità ambientale e si attua attraverso:
- a) interventi manutentivi finalizzati al mantenimento o al ripristino delle caratteristiche morfologiche e geometriche dell'alveo ottimali ai fini della funzionalità idraulica e/o del ripascimento costiero;
 - b) adeguamento delle infrastrutture di attraversamento che determinano rischio idraulico;
 - c) interventi di manutenzione e di costituzione e ripristino della vegetazione fluviale (da realizzare anche contestualmente agli interventi di messa in sicurezza idraulica) che consentano all'alveo di funzionare come corridoio ecologico;
 - d) interventi di rinaturalizzazione dei tratti artificializzati.

Tutti gli interventi di cui la presente comma devono essere realizzati secondo i criteri di bassa artificialità e d'ingegneria naturalistica e secondo le ulteriori disposizioni definite dalla direttiva approvata dal Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino interregionale Marecchia e Conca con deliberazione n. 3 del 30 novembre 2006.

Articolo 5.1 Sistema forestale boschivo

1. Il PTCP individua nella Tavola B e nel Quadro conoscitivo (Allegato Carta Forestale e Carta Forestale per le Attività Estrattive):
- a) i terreni coperti da vegetazione forestale o boschiva, arborea di origine naturale e/o artificiale, in qualsiasi stadio di sviluppo, nonché i terreni temporaneamente privi della preesistente vegetazione arborea in quanto percorsi o danneggiati dal fuoco, ovvero colpiti da eventi naturali od interventi antropici totalmente o parzialmente distruttivi;
 - b) gli esemplari arborei singoli, in gruppi isolati o in filari, tutelati e meritevoli di tutela;
 - c) le siepi e i filari quali elementi lineari di fondamentale funzione ecologica e paesaggistica.
2. Il PTCP conferisce al sistema dei boschi finalità prioritarie di tutela naturalistica, di protezione idrogeologica, di ricerca scientifica, di funzione climatica e turistico-ricreativa, oltretutto produttiva e persegue l'obiettivo della ricostruzione del patrimonio boschivo come ecosistema forestale polifunzionale e dell'aumento delle aree destinate a verde, anche per accrescere l'assorbimento della CO₂ al fine di rispettare gli obiettivi regionali e provinciali in attuazione degli obiettivi di Kyoto.
- 3.(P) Allo scopo di perseguire le finalità di cui al precedente comma 2. e per impedire forme di utilizzazione che possano alterare negativamente la presenza delle specie autoctone esistenti, nei terreni di cui al primo comma sono ammesse esclusivamente:

SISTEMAZIONE PONTE/GUADO TORRENTE RIO MAGGIO, IN LOCALITÀ CAVALLARA, PER IL RIPRISTINO DELLA VIABILITÀ IN SICUREZZA (CODICE 12323)

- a) la realizzazione di opere di difesa idrogeologica ed idraulica, di interventi di forestazione, di strade poderali ed interpoderali, di piste di esbosco, comprese le piste frangifuoco e di servizio forestale, nonché le attività di esercizio e di manutenzione delle predette opere, nei limiti stabiliti dalle leggi nazionali e regionali e dalle altre prescrizioni specifiche, con particolare riferimento al piano regionale forestale di cui alla delibera di approvazione n. 90 del 23/11/2006 dell'Assemblea Legislativa della Regione Emilia-Romagna, alle prescrizioni di massima di polizia forestale ed ai piani economici di coltura e conservazione di cui all'articolo 10 della legge regionale 4 settembre 1981, n. 30;
 - b) gli interventi di recupero sul patrimonio edilizio esistente descritti nell'Allegato alla LR 31/2002 lettere a), b), c), d) in conformità agli art. 17 e A-21 della Lr 20/2000 ferme restando le disposizioni e le competenze previste dal D.Lgs.n.42/2004 s.m.i (Codice dei beni culturali e del paesaggio);
 - c) le normali attività selvicolturali, nonché la raccolta dei prodotti secondari del bosco, nei limiti stabiliti dalle leggi nazionali e regionali e dalle altre prescrizioni specifiche, con particolare riferimento ai programmi, agli atti regolamentari ed ai piani regionali e subregionali di cui alla precedente lettera a);
 - d) d) le attività di allevamento zootecnico di tipo non intensivo, nei limiti degli atti regolamentari e dei piani regionali e subregionali di cui alla precedente lettera a);
 - e) e) le attività escursionistiche e del tempo libero compatibili con le finalità di tutela naturalistica e paesaggistica.
- 4.(P) Nelle formazioni forestali e boschive come individuate dal PTCP, è ammessa la realizzazione esclusivamente delle opere pubbliche o di interesse pubblico di natura tecnologica e infrastrutturale, a condizione che le stesse siano esplicitamente previste dagli strumenti di pianificazione nazionali, regionali, provinciali o comunali, che ne verifichino la compatibilità con le disposizioni del presente Piano provinciale. Ferma restando la sottoposizione a valutazione di impatto ambientale per le quali essa sia richiesta da disposizioni comunitarie, nazionali o regionali. Gli strumenti di pianificazione comunale, provinciale e regionale possono delimitare zone in cui la qualità forestale e ambientale o per la fragilità territoriale sono esclusi dagli interventi di cui sopra.
- 5.(P) La realizzazione delle opere pubbliche o di interesse pubblico di natura tecnologica e infrastrutturale di cui al comma 4 per la cui attuazione la legislazione vigente non richieda la necessaria previsione negli strumenti di pianificazione territoriale, urbanistica o di settore in considerazione delle limitate dimensioni, è subordinata alla espressa verifica di compatibilità paesaggistico-ambientale effettuata dal Comune nell'ambito delle ordinarie procedure abilitative dell'intervento, se e in quanto opere che non richiedano la valutazione di impatto ambientale.
- 6.(P) Anche nel caso di cui al comma 5. dovrà essere assicurato il rispetto degli eventuali criteri localizzativi e dimensionali fissati dal Piano provinciale, al fine di evitare che la realizzazione delle opere pubbliche o di interesse pubblico di natura tecnologica e infrastrutturale alteri negativamente l'assetto paesaggistico, idrogeologico, naturalistico e geomorfologico dei terreni interessati.
- 7.(P) Gli interventi di cui ai commi 3, 4 e 5 devono comunque avere caratteristiche, dimensioni e densità tali da:

SISTEMAZIONE PONTE/GUADO TORRENTE RIO MAGGIO, IN LOCALITÀ CAVALLARA, PER IL RIPRISTINO DELLA VIABILITÀ IN SICUREZZA (CODICE 12323)

- rispettare le caratteristiche del contesto paesaggistico, l'aspetto degli abitati, i luoghi storici, le emergenze naturali e culturali presenti;
- essere realizzati e integrati, ove possibile, in manufatti e impianti esistenti anche al fine della minimizzazione delle infrastrutture di servizio;
- essere localizzati in modo da evitare dissesti idrogeologici, interessare la minore superficie forestale e boschiva possibile, salvaguardando in ogni caso le radure, le fitocenosi forestali rare, i boschetti in terreni aperti o prati secchi, le praterie di vetta, le aree umide, i margini boschivi.

Inoltre, le opere di cui al comma 5., nonché quelle di cui alla lettera a) del comma 3, non devono comunque avere caratteristiche, dimensioni e densità tali per cui la loro realizzazione possa alterare negativamente l'assetto idrogeologico, paesaggistico, naturalistico e geomorfologico dei terreni interessati. In particolare le strade poderali ed interpoderali e le piste di esbosco e di servizio forestale non devono avere larghezza superiore a 3,5 metri lineari né comportare l'attraversamento in qualsiasi senso e direzione di terreni con pendenza superiore al 60% per tratti superiori a 150 metri. Qualora interessino proprietà assoggettate a piani economici ed a piani di coltura e conservazione ai sensi della legge regionale 4 settembre 1981, n. 30, le piste di esbosco e di servizio forestale possono essere realizzate soltanto ove previste in tali piani regolarmente approvati.

I progetti relativi agli interventi di trasformazione di cui ai precedenti commi 4 e 5, devono altresì essere corredati dalla esauriente dimostrazione sia della necessità della realizzazione delle opere stesse, sia dall'insussistenza di alternative, e dovranno contemplare eventuali opere di mitigazione finalizzate a ridurre gli effetti negativi derivanti dell'intervento.

Il progetto relativo alle opere di natura tecnologica e infrastrutturale da realizzare in aree forestale o boschiva ai sensi dei commi 4 e 5, deve contemplare, altresì, gli interventi compensativi dei valori compromessi.

- 8.(P) I Comuni, in sede di formazione dei propri strumenti urbanistici generali, provvedono ad assoggettare a specifica disciplina tutti gli esemplari arborei, gruppi o filari di cui al comma 1 lettera b). Tali elementi non potranno pertanto essere danneggiati e/o abbattuti e potranno essere sottoposti esclusivamente ad interventi mirati al mantenimento del buono stato vegetativo. Qualora, per ragioni fitosanitarie, per la sicurezza di persone e di cose eventualmente minacciate, si rendano necessari interventi (potatura, puntellamento, ed eccezionalmente abbattimento) sugli esemplari arborei, i gruppi o i filari di cui al comma 1 lettera b) non strettamente necessari alla conservazione degli elementi così classificati, tali interventi sono sottoposti ad apposita autorizzazione da parte di Provincia e Comunità Montana nei terreni soggetti alle Prescrizioni di Massima di Polizia Forestale (P.M.P.F.) e, nel restante territorio, da parte del Comune competente. Gli interventi riguardanti gli esemplari arborei singoli, in gruppi o in filare tutelati con specifico decreto regionale ai sensi della LR 2/1977 e s.m.i. dovranno rispettare le prescrizioni ivi contenute. I Comuni provvedono inoltre a individuare eventuali ulteriori esemplari da assoggettare a provvedimenti di particolare tutela di cui alla citata LR 2/1977.

SISTEMAZIONE PONTE/GUADO TORRENTE RIO MAGGIO, IN LOCALITÀ CAVALLARA, PER IL RIPRISTINO DELLA VIABILITÀ IN SICUREZZA (CODICE 12323)

- 8 bis(P) I Comuni provvedono, sempre nella formazione degli strumenti urbanistici, a meglio specificare, nel rispetto di quanto previsto dal DLgs 227/2001, l'individuazione del sistema degli elementi lineari di cui al comma 1 lettera c) e all'Allegato Carta forestale e Carta Forestale Attività Estrattive del presente piano. Tali elementi devono essere tutelati e preservati per la loro funzione ecologica e paesaggistica. A tal fine, tenuto conto anche degli obblighi di condizionalità previsti dalla Politica Agricola Comunitaria (PAC) e delle Prescrizioni di massima e di polizia forestale (PMPF), i Comuni possono assumere le necessarie misure di valorizzazione, conservazione e gestione nell'ambito degli strumenti urbanistici e dei regolamenti del verde e provvedono ad assoggettare a procedura autorizzativa comunale ogni altra attività non compatibile, disponendo anche gli interventi compensativi in caso di danneggiamenti anche parziali. Sono comunque vietati gli interventi agronomici che comportino il danneggiamento della vegetazione. Per le alberature stradali ricadenti nel sistema degli elementi lineari di cui al presente comma, e per quelle di particolare pregio paesaggistico, nella gestione, manutenzione e progettazione stradale deve essere perseguito il mantenimento delle alberature. Ove ciò non fosse possibile, deve essere previsto il reimpianto con essenze di analogo valore ambientale e paesaggistico sulla base di specifici elaborati tecnici agronomici (contenenti anche le modalità di gestione e manutenzione) che dovranno essere valutati nell'ambito del rilascio delle autorizzazioni di cui all'art. 148 della l.r. 3/1999, fermo restando il rispetto della normativa vigente in materia di sicurezza stradale.
- 9.(D) Le pubbliche autorità competenti sono tenute ad adeguare i propri atti amministrativi regolamentari alle seguenti direttive:
- a) l'uso dei mezzi motorizzati in percorsi fuori strada, ivi compresi i sentieri e le mulattiere, nonché le strade poderali ed interpoderali e le piste di esbosco e di servizio forestale, è consentito solamente per i mezzi necessari alle attività agricole, zootecniche e forestali, nonché per l'esecuzione, l'esercizio, l'approvvigionamento e la manutenzione di opere pubbliche e di pubblica utilità, di rifugi, bivacchi, posti di ristoro, strutture per l'alpeggio, annessi rustici ed eventuali abitazioni, qualora non siano altrimenti raggiungibili i relativi siti, ed infine per l'espletamento delle funzioni di vigilanza, di spegnimento di incendi, ed in genere di protezione civile, di soccorso e di assistenza sanitaria e veterinaria;
 - b) il divieto di passaggio dei predetti mezzi motorizzati nei sentieri, nelle mulattiere, nelle strade poderali ed interpoderali, nelle piste di esbosco e di servizio forestale, è reso noto al pubblico mediante l'affissione di appositi segnali;
 - c) le pubbliche autorità competenti possono altresì disporre l'installazione di apposite chiudende, purché venga garantito il passaggio ai soggetti aventi diritto.
- 10.(D) I Comuni possono proporre, in sede di redazione o adeguamento degli strumenti urbanistici, motivate integrazioni o modifiche alle perimetrazioni di cui al comma 1. del presente articolo e provvedono altresì, ai sensi della LR n. 20/2000 e in coerenza con le disposizioni del presente articolo, a specificare la relativa disciplina in merito alle attività e agli interventi ammessi in quanto compatibili con le esigenze di tutela e di valorizzazione.

SISTEMAZIONE PONTE/GUADO TORRENTE RIO MAGGIO, IN LOCALITÀ CAVALLARA, PER IL RIPRISTINO DELLA VIABILITÀ IN SICUREZZA (CODICE 12323)

La Provincia cura, anche a seguito delle comunicazioni effettuate dai Comuni l'aggiornamento periodico della carta forestale. Le modificazioni comportanti aumento dei terreni aventi le caratteristiche di cui al 1° comma, in conseguenza di attività antropiche o di atti amministrativi, sono considerate mero adeguamento tecnico. 11.(P) Nei territori sottoposti a vincolo idrogeologico, ai sensi del R.D.L. 30 dicembre 1923, n. 3267 e del R.D.L. 16 maggio 1926, n. 1126, nonché nelle aree forestali ricadenti nei territori dei Comuni inclusi nel Piano regionale vigente di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi si applicano le Prescrizioni di massima e di polizia forestale approvate con deliberazione del Consiglio regionale n. 2354 del 1/3/1995. 12.(D) Nei boschi ricadenti nelle zone urbanizzate in ambito costiero, nelle zone di tutela della costa e dell'arenile, nelle zone di tutela dei caratteri ambientali di laghi, bacini e corsi d'acqua, nelle zone di tutela naturalistica, indicate e delimitate nelle Tavola B, devono essere osservate le seguenti direttive:

- a) nei boschi governati ad alto fusto è vietato il trattamento a taglio a raso su superfici accorpate superiori a 5.000 mq; la contiguità è interrotta dal rilascio di una fascia erborata di larghezza superiore a 100 metri; le aree vicine possono essere assoggettate al medesimo trattamento con le medesime limitazioni allorché siano trascorsi almeno 10 anni e la rinnovazione, naturale od artificiale sia stabilmente affermata; gli interventi selvicolturali devono favorire le specie vegetali autoctone;
- b) nei boschi cedui che non abbiano subito il taglio per un numero di anni uguale o superiore ad una volta e mezzo la durata del turno minimo stabilito dalle prescrizioni di massima e di polizia forestale sono favoriti i tagli di conversione all'alto fusto; le utilizzazioni del bosco ceduo in quanto tale sono autorizzate e disciplinate dagli Enti delegati di cui all'articolo 16 della legge regionale 4 settembre 1981, n. 3, in seguito a puntuale istruttoria tecnica, da eseguirsi in relazione agli strumenti di pianificazione forestale previsti dal vigente piano forestale della Regione Emilia-Romagna.

Articolo 5.4 Zone di tutela dei caratteri ambientali di laghi, bacini, e corsi d'acqua

1. Il PTCP nella Tavola B individua e perimetra le Zone di tutela dei caratteri ambientali di laghi, bacini e corsi d'acqua quali aree che, per caratteristiche morfologiche e vegetazionali, appartengono agli ambiti fluviali del reticolo idrografico principale e minore.
2. Le disposizioni di cui al presente articolo sono finalizzate al mantenimento e alla valorizzazione delle zone di cui al comma 1, che costituiscono la struttura portante della rete ecologica provinciale. Gli strumenti urbanistici comunali, in coerenza con le disposizioni del presente articolo, provvedono a specificare la individuazione e la disciplina delle zone in merito alla loro tutela e valorizzazione nonché alle attività e agli interventi ammessi in quanto compatibili.
- 3.(P) La pianificazione comunale od intercomunale, sempre alle condizioni e nei limiti derivanti dal rispetto delle altre disposizioni del presente Piano può prevedere nelle aree di cui al presente articolo:
 - a) parchi, le cui attrezzature siano amovibili e/o precarie, corridoi ecologici, percorsi, spazi di sosta e sistemazioni a verde funzionali ad attività di tempo libero, con l'esclusione di ogni opera comportante impermeabilizzazione di suoli;

SISTEMAZIONE PONTE/GUADO TORRENTE RIO MAGGIO, IN LOCALITÀ CAVALLARA, PER IL RIPRISTINO DELLA VIABILITÀ IN SICUREZZA (CODICE 12323)

- b) chioschi e costruzioni amovibili e/o precarie nonché depositi di materiali necessari per la manutenzione delle attrezzature di cui alla precedente lettera a);
 - c) infrastrutture ed attrezzature aventi le caratteristiche di cui al successivo comma 11.
- 4.(P) Nelle aree di cui al presente articolo, fermo restando quanto specificato ai commi terzo, decimo, e undicesimo, sono comunque consentiti:
- a) gli interventi sul patrimonio edilizio esistente di cui alle lettere da a) a f) dell'Allegato alla LR n.31/2002 smi in conformità agli art. 17 e A-21 della Lr 20/2000 e, previa valutazione dell'inserimento ambientale e dell'assenza di rischio idraulico, di ampliamento di cui alla lettera g.1) del suddetto Allegato, dei servizi tecnologici e delle attività e funzioni compatibili con la disciplina di tutela; tali interventi sono specificati e precisati in sede di redazione degli strumenti urbanistici comunali nel contesto delle operazioni e in conformità alle disposizioni di cui al precedente secondo comma;
 - b) gli interventi nei complessi turistici all'aperto eventualmente esistenti, che siano rivolti ad adeguarli ai requisiti minimi richiesti;
 - c) il completamento delle opere pubbliche in corso, purché interamente approvate alla data di adozione dei PTPR;
 - d) l'ordinaria utilizzazione agricola del suolo e l'attività di allevamento, quest'ultima esclusivamente in forma non intensiva qualora di nuovo impianto, nonché la realizzazione di strade poderali ed interpoderali di larghezza non superiore a 4 metri lineari, di annessi rustici aziendali ed interaziendali e di altre strutture strettamente connesse alla conduzione del fondo e alle esigenze abitative di soggetti aventi i requisiti di imprenditori agricoli a titolo principale ai sensi delle vigenti leggi regionali ovvero di dipendenti di aziende agricole e dei loro nuclei familiari con i limiti fissati dalle disposizioni del successivo Titolo 9 - Territorio rurale;
 - e) la realizzazione di infrastrutture tecniche di bonifica montana e di difesa del suolo, di canalizzazioni, di opere di difesa idraulica e simili, nonché le attività di esercizio e di manutenzione delle stesse;
 - f) la realizzazione di impianti tecnici di modesta entità, quali cabine elettriche, cabine di decompressione per il gas, impianti di pompaggio per l'approvvigionamento idrico, irriguo e civile, e simili, di modeste piste di esbosco e di servizio forestale, di larghezza non superiore a 3,5 metri lineari, strettamente motivate dalla necessità di migliorare la gestione e la tutela dei beni forestali interessati, di punti di riserva d'acqua per lo spegnimento degli incendi, nonché le attività di esercizio e di manutenzione delle predette opere.
- 5.(P) Le opere di cui alle lettere e) ed f) nonché le strade poderali ed interpoderali di cui alla lettera d) del quarto comma non devono in ogni caso avere caratteristiche, dimensioni e densità tali per cui la loro realizzazione possa alterare negativamente l'assetto idrogeologico, paesaggistico, naturalistico e geomorfologico degli ambiti territoriali interessati. In particolare le piste di esbosco e di servizio forestale, qualora interessino proprietà assoggettate a piani economici ed a piani di coltura e conservazione, ai sensi della legge regionale 4 settembre 1981, n. 30, possono essere realizzate soltanto ove previste in tali piani regolarmente approvati.
- 6.(P) Sui complessi industriali e sulle loro pertinenze funzionali, ove i detti complessi ricadano, anche parzialmente, nelle aree di cui al primo comma, e fossero già insediati in data antecedente al 29 giugno 1989, sono consentiti interventi di ammodernamento, e/o di riassetto organico, sulla base

SISTEMAZIONE PONTE/GUADO TORRENTE RIO MAGGIO, IN LOCALITÀ CAVALLARA, PER IL RIPRISTINO DELLA VIABILITÀ IN SICUREZZA (CODICE 12323)

di specifici programmi di qualificazione e sviluppo aziendale, riferiti ad una dimensione temporale di medio termine. Tali programmi specificano gli interventi previsti di trasformazione strutturale e di processo, ivi compresi quelli volti ad adempiere a disposizioni e/o ad obiettivi di tutela dell'ambiente, nonché i conseguenti adeguamenti di natura urbanistica ed edilizia, facendo riferimento ad ambiti circostanti gli impianti esistenti. Previa approvazione da parte del Consiglio comunale dei suddetti programmi, il Sindaco ha facoltà di rilasciare i relativi provvedimenti abilitativi in conformità alle disposizioni del precedente Titolo 3 ed alla disciplina urbanistica ed edilizia comunale ed in coerenza con i medesimi suddetti programmi.

- 7.(D) Nelle zone di cui al presente articolo ricomprese nell'ambito dell'Unità di paesaggio della collina, gli strumenti di pianificazione comunale possono, previo parere favorevole della Provincia espresso in sede di Conferenza di pianificazione, prevedere ampliamenti degli insediamenti esistenti, ove si dimostri l'esistenza di un fabbisogno locale non altrimenti soddisfacibile e l'assenza di rischio idraulico, purché le nuove previsioni non compromettano elementi naturali di rilevante valore e risultino organicamente coerenti con gli insediamenti esistenti.
- 8.(D) I Comuni, mediante i propri strumenti di pianificazione, individuano:
- a) i complessi turistici all'aperto, insistenti entro le zone di cui al primo comma del presente articolo, che devono essere trasferiti in aree esterne a tali zone, essendo comunque tali quelli insistenti su aree esondabili, o soggette a fenomeni erosivi;
 - b) le aree idonee per la nuova localizzazione dei complessi turistici all'aperto di cui alla precedente lettera a. potendosi, se del caso, procedere ai sensi dell'articolo 31, 2° comma lettera c) della legge regionale n. 20/2000.
 - c) i complessi turistici all'aperto, insistenti entro le zone di cui al primo comma del presente articolo, che, in conseguenza dell'insussistenza di aree idonee alla loro rilocalizzazione, possono permanere entro le predette zone di cui al primo comma, subordinatamente ad interventi di riassetto;
 - d) gli interventi volti a perseguire la massima compatibilizzazione dei complessi turistici all'aperto di cui alla precedente lettera c) con gli obiettivi di tutela delle zone cui ineriscono, dovendo essere in ogni caso previsti: il massimo distanziamento dalla battigia o dalla sponda delle aree comunque interessate dai predetti complessi, e, al loro interno, delle attrezzature di base e dei servizi; l'esclusione dalle aree interessate dai predetti complessi degli elementi di naturalità, anche relitti, eventualmente esistenti; il divieto della nuova realizzazione, o del mantenimento, di manufatti che non abbiano il carattere della precarietà, e/o che comportino l'impermeabilizzazione del terreno, se non nei casi tassativamente stabiliti dalle vigenti disposizioni di legge;
 - e) gli interventi, da effettuarsi contestualmente ai trasferimenti, od ai riassetto, di cui alle precedenti lettere, di sistemazione delle aree liberate, e volti alla loro rinaturalizzazione;
 - f) le caratteristiche dimensionali, morfologiche e tipologiche, sia dei complessi turistici all'aperto di nuova localizzazione ai sensi delle precedenti lettere a) e b), che di quelli sottoposti a riassetto ai sensi delle precedenti lettere c) e d);
 - g) i tempi entro i quali devono aver luogo le operazioni di trasferimento, ovvero quelle di riassetto, fermo restando che essi:

SISTEMAZIONE PONTE/GUADO TORRENTE RIO MAGGIO, IN LOCALITÀ CAVALLARA, PER IL RIPRISTINO DELLA VIABILITÀ IN SICUREZZA (CODICE 12323)

- non devono eccedere i cinque anni dall'entrata in vigore delle indicazioni comunali, salva concessione da parte dei Comuni di un ulteriore periodo di proroga, non superiore a due anni, in relazione all'entità di eventuali investimenti effettuati per l'adeguamento dei complessi in questione ai requisiti minimi obbligatori richiesti dalla relativa disciplina, per i complessi insistenti in aree facenti parte del demanio o del patrimonio indisponibile dello Stato, della Regione, della Provincia o del Comune;
 - sono definiti, non dovendo comunque eccedere i dieci anni, tramite specifiche convenzioni, da definirsi contestualmente alle indicazioni comunali, e da stipularsi tra i Comuni ed i soggetti titolari dei complessi, per i complessi insistenti su aree diverse da quelle di cui sopra;
- h) gli interventi di recupero, di cui alle lettere da a) a f) dell'Allegato alla LR n.31/2002 smi, e di modifica della destinazione d'uso dei manufatti edilizi esistenti connessi ad attività dismesse o incongrue rispetto alle esigenze di tutela ambientale, finalizzati ad eliminare condizioni di abbandono o di degrado edilizio, igienico e ambientale e all'insediamento di funzioni connesse all'istruzione, al tempo libero, alla ristorazione, al turismo ambientale, alla cultura e all'assistenza sociale; sugli stessi manufatti esistenti sono consentiti interventi di ampliamento di cui alla lettera g.1) dell'Allegato alla LR n.31/2002 smi, in conformità agli art. 17 e A-21 della LR 20/2000, nel caso di attività connesse all'istruzione, al tempo libero, al turismo ambientale, alla cultura e all'assistenza sociale indispensabili per la funzionalità delle predette attività e attuati in aree non esondabili e non soggette a rischio idraulico; non sono comunque consentiti ampliamenti di allevamenti zootecnici intensivi;
- i) i manufatti edilizi connessi ad attività dismesse e le attività esistenti che devono essere trasferiti in aree esterne alle presenti zone, in quanto non compatibili con le esigenze di tutela, essendo comunque tali quelli insistenti su aree esondabili, soggette a rischio idraulico o a fenomeni erosivi, disciplinando gli interventi di demolizione e trasferimento dei manufatti edilizi, individuando le aree idonee per le nuove localizzazioni, e definendo gli interventi, da effettuarsi contestualmente ai trasferimenti, di sistemazione delle aree liberate e volti alla loro rinaturalizzazione.
- 9.(P) Dalla data di entrata in vigore del PTPR a quella di entrata in vigore delle disposizioni comunali di cui al precedente comma, nei complessi turistici all'aperto insistenti entro le zone di cui al primo comma del presente articolo sono consentiti esclusivamente interventi di manutenzione ordinaria, nonché quelli volti ad adeguare i complessi stessi ai requisiti minimi obbligatori richiesti dalla relativa disciplina.
- 10.(P) Le seguenti infrastrutture ed attrezzature:
- a) linee di comunicazione viaria, ferroviaria anche se di tipo metropolitano ed idroviaria;
 - b) impianti atti alla trasmissione di segnali radiotelevisivi e di collegamento nonché impianti a rete e puntuali per le telecomunicazioni;
 - c) invasi ad usi plurimi;
 - d) impianti per l'approvvigionamento idrico nonché quelli a rete per lo scolo delle acque e opere di captazione e distribuzione delle acque ad usi irrigui;
 - e) sistemi tecnologici per il trasporto dell'energia e delle materie prime e/o dei semilavorati;

SISTEMAZIONE PONTE/GUADO TORRENTE RIO MAGGIO, IN LOCALITÀ CAVALLARA, PER IL RIPRISTINO DELLA VIABILITÀ IN SICUREZZA (CODICE 12323)

- f) approdi e porti per la navigazione interna;
- g) aree attrezzabili per la balneazione;
- h) opere temporanee per attività di ricerca nel sottosuolo che abbiano carattere geognostico;

sono ammesse nelle aree di cui al presente articolo qualora siano previste in strumenti di pianificazione nazionali, regionali o provinciali. In assenza di tali previsioni, i progetti di tali opere dovranno verificarne oltre alla fattibilità tecnica ed economica, la compatibilità rispetto alle caratteristiche ambientali e paesaggistiche del territorio interessato direttamente o indirettamente dall'opera stessa, con riferimento ad un tratto significativo del corso d'acqua e ad un adeguato intorno, anche in rapporto alle possibili alternative. Detti progetti dovranno essere sottoposti alla valutazione di impatto ambientale, qualora prescritta da disposizioni comunitarie, nazionali o regionali.

- 11.(P) La subordinazione alla eventuale previsione mediante gli strumenti di pianificazione di cui al decimo comma non si applica alle strade, agli impianti per l'approvvigionamento idrico e per le telecomunicazioni, agli impianti a rete per lo smaltimento dei reflui, ai sistemi tecnologici per il trasporto dell'energia, che abbiano rilevanza meramente locale, in quanto al servizio della popolazione di non più di un comune ovvero di parti della popolazione di due comuni confinanti. Nella definizione dei progetti di realizzazione, di ampliamento e di rifacimento delle infrastrutture lineari e degli impianti di cui al presente comma si deve evitare che essi corrano parallelamente ai corsi d'acqua fatte salve particolarissime situazioni in cui sia dimostrata la impossibilità di ogni altro tracciato. Resta comunque ferma la sottoposizione a valutazione di impatto ambientale delle opere per le quali essa sia richiesta da disposizioni comunitarie, nazionali o regionali.
- 12.(D) Le pubbliche Autorità competenti possono, in relazione a particolari necessità di salvaguardia, stabilire limitazioni al transito di mezzi motorizzati nei terreni di cui al presente articolo.
- 13.(P) Fatto salvo quanto previsto al successivo art. 13 bis, non sono soggette alle disposizioni del presente articolo, ancorché ricadenti nelle zone di tutela dei caratteri ambientali di laghi, bacini e corsi d'acqua così come individuate nella Tavola B le previsioni degli strumenti urbanistici vigenti alla data di adozione del presente Piano e -nei seguenti casi- le previsioni degli strumenti urbanistici vigenti alla data di adozione del PTPR:
- a) le aree ricadenti in piani particolareggiati di iniziativa pubblica, o in piani per l'edilizia economica e popolare, o in piani delle aree da destinare agli insediamenti produttivi, o in piani di recupero di iniziativa pubblica, vigenti alla data di adozione PTPR;
 - b) le aree ricadenti in piani di recupero di iniziativa privata, vigenti alla data di adozione del PTPR;
 - c) le aree ricadenti in piani particolareggiati di iniziativa privata ai sensi dell'articolo 25 della legge regionale 7 dicembre 1978, n. 47, e/o in piani di lottizzazione ai sensi della Legge 6 agosto 1967, n. 765, e successive modificazioni ed integrazioni, ove la stipula delle relative convenzioni sia intercorsa in data antecedente a quella di adozione PTPR.
- 13 bis (P) Per i Comuni dell'Alta Valmarecchia, le previsioni vigenti alla data di adozione della Variante al Ptcp 2007 (delib. n. 35 del 31.07.2012) si considerano compatibili fino all'adeguamento degli strumenti urbanistici attuato nelle modalità e nei termini di cui all'art. 9 comma 2 delle presenti norme e comunque per non più di un anno dalla data di adozione della Variante al Ptcp. Non sono comunque soggette alle disposizioni di cui al presente articolo le previsioni vigenti alla data di adozione della Variante al Ptcp 2007 ricadenti;

SISTEMAZIONE PONTE/GUADO TORRENTE RIO MAGGIO, IN LOCALITÀ CAVALLARA, PER IL RIPRISTINO DELLA VIABILITÀ IN SICUREZZA (CODICE 12323)

- nel perimetro del territorio urbanizzato (definito ai sensi dell'art. A-5 della Lr 20/00);
- in piani particolareggiati di iniziativa pubblica vigenti alla data di adozione della Variante al ptcp 2007;
- in piani particolareggiati di iniziativa privata vigenti per i quali la stipula delle relative convenzioni sia intercorsa prima della data di adozione della variante al Ptcp 2007.

I comuni di cui al presente comma nella predisposizione degli strumenti urbanistici in forma associata di cui al precedente art. 9 comma 3 provvedono ad attuare eventuali politiche perequative, ai sensi dell'art. 7 della Lr 20/00, per le previsioni vigenti in contrasto con le prescrizioni di cui al presente comma. Provvedono inoltre ad effettuare la perimetrazione del territorio urbanizzato ai sensi dell'art. A- 5 della Lr 20/00.

14. Nei casi in cui le disposizioni del presente articolo prevedano che gli interventi di trasformazione urbanistica o edilizia sono ammessi previa verifica di assenza del rischio idraulico, la stessa andrà effettuata da parte della Provincia, in sede di istruttoria sugli strumenti della pianificazione urbanistica comunale.

Articolo 5.9 Elementi di interesse storico - testimoniale

1. Il Ptcp individua nella Tavola B i tratti di viabilità storica extraurbana di rilevanza territoriale con riferimento alla cartografia I.G.M. di primo impianto e nella Tavola C il tracciato della Fossa Viserba SX Marecchia e Patara Dx Marecchia e delle tratte ferroviarie storiche.
- 2.(D) E' fatto obbligo agli strumenti di pianificazione comunale di sottoporre a specifiche prescrizioni di tutela la viabilità storica individuata dal presente Piano e gli ulteriori tratti di viabilità storica di rilevanza locale individuata nella redazione degli strumenti urbanistici. Detta viabilità, individuata nella cartografia del primo catasto dello stato nazionale per la parte più propriamente urbana e nella cartografia I.G.M. di primo impianto per la parte extraurbana, non può essere soppressa né privatizzata o comunque alienata o chiusa salvo che per motivi di sicurezza e di pubblica incolumità. La viabilità storica urbana, comprensiva degli slarghi e delle piazze, ricadente nei Centri storici, negli Ambiti urbani consolidati ed in quelli da riqualificare degli strumenti urbanistici, è regolata dalla disciplina particolareggiata prevista nei medesimi piani per le zone storiche, con particolare riferimento alla sagoma ed ai tracciati. La viabilità storica extraurbana va tutelata sia per quanto concerne gli aspetti strutturali sia per quanto attiene l'arredo e le pertinenze. In particolare sarà cura degli strumenti comunali l'individuazione di adeguate fasce di rispetto e la selezione dei tracciati storici che possono costituire assi di connessione secondari della rete ecologica implementata a livello locale.
3. (D) Il Ptcp promuove il recupero e la salvaguardia delle Fosse dei Mulini, delle pertinenze, delle fasce di rispetto, dei mulini e degli altri manufatti idraulici storici anche attraverso la realizzazione di progetti territoriali e intercomunali di valorizzazione e promozione ambientale. I Comuni completano ed integrano la prima individuazione effettuata dal Ptcp e, nella predisposizione degli strumenti urbanistici, salvaguardano le preesistenze e promuovono il ripristino dell'intero sistema delle fosse in relazione a tutto l'ambito fluviale.
4. (D) I tracciati delle tratte storiche ferroviarie e i relativi manufatti, ivi comprese le stazioni e i relitti di opere d'arte, rappresentano ambiti privilegiati per la realizzazione di percorsi dedicati alla mobilità

SISTEMAZIONE PONTE/GUADO TORRENTE RIO MAGGIO, IN LOCALITÀ CAVALLARA, PER IL RIPRISTINO DELLA VIABILITÀ IN SICUREZZA (CODICE 12323)

lenta ciclopedonale escursionistica di interesse ambientale. La provincia promuove interventi di recupero e di progettazione integrata al sistema di percorsi di rilevanza provinciale e alla valorizzazione ambientale comprendente i sistemi delle fosse di cui al precedente comma 3. I Comuni, nella predisposizione degli strumenti urbanistici, salvaguardano gli elementi costitutivi dei tracciati e ne promuovono la valorizzazione e la riconoscibilità territoriale.

5. Il PTCP individua nella Tavola B e nella Tavola C le strade panoramiche di rilevanza provinciale, i punti visuali d'interesse lungo dette strade e lungo la costa, i punti panoramici della bassa e della media collina, ed i punti visuali d'interesse lungo le strade di pianura e fondovalle.
- 6.(D) È fatto obbligo agli strumenti di pianificazione comunali, di definire le misure di protezione delle visuali così come sopra individuate, da osservarsi nella edificazione al di fuori del perimetro dei centri abitati relative ai tratti di viabilità panoramica ed ai punti visuali individuati dal presente Piano e agli ulteriori tratti individuati a scala locale.
7. Il PTCP individua nella Tavola C, e nelle schede descrittive contenute del data base allegato al Quadro Conoscitivo, l'insieme dei beni architettonici storico-culturali (singoli ed aggregati) che costituiscono il Sistema insediativo costiero storico delle prime residenze turistiche (ville e villini, ospizi e colonie), il Sistema insediativo rurale delle residenze ed annessi agricoli ed i beni isolati a particolare destinazione (paleo-industriale, residenziale, religiosa, militare). Per tali beni e per le relative pertinenze devono essere preservati e ripristinati i caratteri identitari originali e le tipologie insediative storiche con riferimento agli aspetti edilizi, urbanistici e di inserimento ambientale. Per il sistema insediativo rurale deve essere favorito il riutilizzo dei beni dismessi o in stato di abbandono favorendo dove possibile il ripristino delle destinazioni d'uso originali e limitando la realizzazione di nuove costruzioni, I Comuni integrano il sistema dei beni storici-culturali fornito dalla tavola C, assumendo la stessa metodologia fornita dal Quadro Conoscitivo, e definiscono, in forma singola o associata negli ambiti definiti dalle unità di paesaggio, specifiche disposizioni d'uso e tutela dei beni individuati in conformità alle disposizioni del presente comma. In particolare i Comuni definiscono, nel Quadro conoscitivo degli strumenti urbanistici e in accordo con la Soprintendenza per i beni architettonici e per il Paesaggio, una banca dati aggiornata degli immobili sottoposti a tutela ai sensi del D. Lgs. 42/04 (e s. m.) e/o catalogati per il loro interesse storico architettonico nonché dei beni di interesse culturale sottoposti ope legis alle disposizioni del D.Lgs. n. 42/04 (e s.m.).
8. (D) A integrazione degli elementi storici e testimoniali individuati nella tavola C è fatto obbligo ai comuni di individuare nei propri strumenti urbanistici e di sottoporre a specifiche prescrizioni strutture quali: teatri storici; sedi comunali; giardini e ville comunali; stazioni ferroviarie; cimiteri; ville e parchi; sedi storiche, politiche, sindacali o associative, assistenziali, sanitarie e religiose; colonie e scuole; negozi, botteghe e librerie storiche; mercati coperti; edicole; fontane e fontanelle; edifici termali ed alberghieri di particolare pregio architettonico; architetture tipiche della zona; opifici tradizionali; architetture contadine tradizionali; fortificazioni; ponti e navili storici; manufatti idraulici quali chiuse, sbarramenti, molini, centrali idroelettriche, lavorieri, acquedotti, argini, canali e condotti; alvei abbandonati.